**Rapporto**

**7436 R** 27 ottobre 2017 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione speciale tributaria**

**sul messaggio 4 ottobre 2017 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)**

**Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) ed al Codice penale Svizzero (CP), nonché ad altre disposizioni cantonali e federali. Abrogazione della legislazione cantonale in materia di riserve di crisi a beneficio di sgravi fiscali e modifica della Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche**

# SCOPO DELLE MODIFICHE

Le modifiche di legge si propongono di adeguare la *Legge tributaria* (di seguito: LT) al diritto superiore e a codificare prassi già consolidate, nonché di correggere alcune incongruenze.

# EMENDAMENTI PROPOSTI

1. Modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994:
2. Adeguamento alla Legge federale sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali
3. Applicazione della Parte generale del Codice penale svizzero per tutti i reati fiscali nell’ambito delle imposte cantonali dirette
4. Determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, il cui valore non è ancora stato aggiornato dall’ufficio stima
5. Modifica della perenzione del diritto di avviare la procedura di recupero d’imposta in ambito immobiliare (art. 237 cpv. 1 e 3 LT)
6. Adeguamento alla Legge federale sull’approvvigionamento del Paese
7. Adeguamento alla Legge federale sulla formazione continua
8. Abrogazione della legislazione cantonale in merito alle “riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali”
9. Modifica della Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle impreseferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957

# CONTENUTO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE PROPOSTE

Il messaggio in questione è composto da diversi adeguamenti della LT, i quali si rendono necessari a seguito di modifiche di leggi federali e di alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali. Gli emendamenti legislativi riguardano anche altre leggi e decreti cantonali.

Considerato come il messaggio sia già sufficientemente esaustivo riguardo alle modifiche proposte, nel rapporto di adesione al messaggio governativo si passano in rassegna unicamente le due principali modifiche legislative proposte, segnatamente:

1. **L’adeguamento alla Legge federale sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali**

La modifica si rende necessaria a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della *Legge federale del 20 marzo 2015 sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali*, la quale ha:

* + innalzato la soglia d’esenzione ai fini dell’IFD degli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali da CHF 5'000 a CHF 20'000 (nuovo art. 66a LIFD) e;
	+ introdotto nella LAID il nuovo art. 26a, il quale dà ai Cantoni la facoltà di stabilire l’importo d’esenzione.

Per quanto concerne il limite d’esenzione da introdurre nella LT, il Consiglio di Stato, in ossequio al principio di armonizzazione fiscale verticale, propone di allineare anche ai fini cantonali il limite d’esenzione di CHF 20'000 (così come contemplato nella LIFD).

1. **La determinazione della sostanza imponibile in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, il cui valore non è ancora stato aggiornato dall’Ufficio stime**

Premesso come già da tempo l’autorità fiscale cantonale imponga per prassi, a titolo di sostanza mobiliare, il valore dell’opera degli artigiani e imprenditori considerando una percentuale dei mezzi finanziari investiti nella costruzione o riattazione di un immobile quale “numerario” (cosiddetta prassi dell’imposizione del controvalore dell’investimento), la modifica legislativa si rende necessaria in virtù di una recente sentenza del Tribunale federale (*cfr. DTF n. 2C\_422/2016 del 13.09.2017 consid. 6.4*). La decisione della massima corte federale ha infatti stabilito che, in assenza di norme legali che disciplinano il lasso di tempo che intercorre tra l’esecuzione dei lavori di edificazione o riattazione di un immobile e l’entrata in vigore della nuova stima aggiornata, è ravvisabile una cosiddetta lacuna impropria della legge. Si è pertanto deciso di codificare la prassi attraverso l’introduzione di una base formale nella LT.

In riferimento agli altri emendamenti proposti, si rimanda al messaggio n. 7436.

# CONCLUSIONI

Ribadito come le modifiche legislative siano già esaurientemente motivate nel messaggio governativo, la Commissione tributaria invita il Gran Consiglio ad approvare i disegni di modifica di leggi allegati al messaggio n. 7436.

Per la Commissione speciale tributaria:

Gianmaria Frapolli, relatore

Battaglioni - Delcò Petralli - Ferrara - Foletti -

Garobbio - Ghisletta - Giudici - Kandemir Bordoli -

Pagani G. - Pamini - Passalia - Seitz